

AVV. FRANCESCA SANI
AVV. FRANCESCA BARONCELLI POGGI
AVV. CAMILLA AMUNNI
AVV. ELEONORA VERDELLI
AVV. SILVIA PAPALINI

Firenze, 19 Dicembre 2024

Preg. ma dott.ssa Silvia Vaccari
Presidente
della Federazione Nazionale degli Ordini
della Professione di Ostetrica
Piazza Tarquinia, 5/D
00183 – Roma

via mail: presidenza@pec.fnopo.it

via mail: segreteria@fnopo.it

OGGETTO: Parere richiesto in data 13.12.2024 dall'Ordine Interprovinciale di Genova e La Spezia. Richiesta di aggiornamenti in merito al regime fiscale e libera professione ostetrica e di parere in merito alla compatibilità tra l'iscrizione all'Ordine della Professione di Ostetrica e l'esercizio di attività come professionista sportiva

Preg.ma Presidente,

la S.V. mi ha chiesto di esprimere un parere in ordine alla richiesta di aggiornamenti pervenuta in data 13.12.2024 dalla Presidente dell'Ordine Interprovinciale di Genova e La Spezia, in merito alla nota questione del regime previdenziale applicabile alle Ostetriche libero professioniste della quale la Federazione si sta occupando, nonché in merito ad un quesito avanzato da una iscritta circa la compatibilità tra l'iscrizione all'Ordine della Professione di Ostetrica e l'esercizio di attività come professionista sportiva.

1. Sugli aggiornamenti richiesti sulla questione previdenziale delle ostetriche libero professioniste

La richiesta di aggiornamenti, in particolare, muove dalla consapevolezza che la Federazione abbia in corso dei canali comunicativi con la Direzione dell'INPS con riferimento all'anomalia rappresentata dall'appartenenza delle ostetriche libere professioniste al regime contributivo della Gestione Artigiani e Commercianti, nonché alla loro esclusione dal regime delle agevolazioni contributive e, pertanto attende chiarimenti sui seguenti punti:

- quale sia il regime previdenziale applicabile alle ostetriche LP, sperando nel riconoscimento da parte dell'INPS della possibilità di iscriversi alla Gestione Separata come per altri professionisti sanitari, gestione che non prevede il versamento dei contributi fissi trimestrali ammontanti a circa 900 euro a trimestre (versamento previsto invece per artigiani e commercianti), ma solo il versamento dei contributi a consuntivo, insieme alle imposte, sul reddito effettivamente conseguito;

AVV. FRANCESCA SANI
AVV. FRANCESCA BARONCELLI POGGI
AVV. CAMILLA AMUNNI
AVV. ELEONORA VERDELLI
AVV. SILVIA PAPALINI

- la possibilità per le Ostetriche dipendenti del SSN autorizzate dalla propria azienda a svolgere qualche ora di Libera Professione, di iscriversi alla Gestione Separata INPS e di poter accedere al regime forfettario, visto la non compatibilità con la prestazione occasionale;
- che conseguentemente dovrebbero essere abbandonati dall'INPS tutti i contenziosi in materia, legati ai procedimenti di recupero avviati dagli Istituti in sede territoriale.

Rispetto agli aggiornamenti richiesti si osserva che la questione è tutt'ora all'esame della Direzione dell'INPS, coinvolta dalla Federazione, i cui referenti si sono mostrati attenti alle problematiche sollevate, mostrando impegno a cercare, anche mediante il coinvolgimento del Ministero del Lavoro, una soluzione interpretativa sostenibile all'interno del quadro normativo, ma che al tempo stesso non danneggi, o comunque discrimini la categoria delle ostetriche rispetto ad altre figure professionali.

Si ricorda che ad oggi, come già noto anche alla Presidente dell'Ordine richiedente, la posizione dell'INPS sul punto è stata sempre nel senso di confermare l'obbligo di iscrizione delle ostetriche libero professioniste all'Inps Gestione.

Tale orientamento è rimasto immutato, pur con alcune incertezze da parte di alcune sedi territoriali che hanno contribuito a generare confusione tra le iscritte, anche a seguito dell'introduzione della L. 335/1995 che ha istituito la Gestione Separata e previsto, per la prima volta nel nostro ordinamento un obbligo di iscrizione alla suddetta Gestione Separata generalizzato a tutti i liberi professionisti privi di una propria cassa di riferimento. Nonostante il mutato contesto normativo-previdenziale e la creazione di un'apposita gestione dedicata, tra gli altri, anche ai liberi professionisti, la disposizione di cui alla L. n. 241/1990 sopra menzionata non è stata espressamente modificata. Ne è conseguito che le ostetriche libero professioniste, pur svolgendo attività che nulla ha a che vedere con l'attività commerciale, in assenza di un'espressa previsione normativa, sono rimaste assoggettate all'obbligo di iscrizione al regime previdenziale della gestione Commercianti previsto dalla previgente normativa.

L'impianto normativo ha certamente generato incertezze interpretative e scontento tra le ostetriche in quanto alcune iscritte sulla base di un quadro giuridico frammentario e per certi versi contraddittorio, hanno provveduto a richiedere la loro iscrizione alla Gestione Separata ricevendo, in alcuni casi, il tacito assenso da parte dell'Ente che ha recepito l'iscrizione e in altri casi, invece, il disconoscimento dell'iscrizione e la conseguente richiesta di iscrizione nella Gestione Commercianti e il versamento delle differenze contributive.

Proprio in ragione di ciò, la Federazione, anche nei recenti scambi di corrispondenza intervenuti con la Direzione Generale, ha richiesto all'INPS di prendere nuovamente posizione sulla questione, auspicando in una evoluzione interpretativa delle normative susseguitesi nel tempo ed invitando l'Ente a preferire una interpretazione sistematica e maggiormente coerente all'attività professionale delle ostetriche, finalizzata (quantomeno) al riconoscimento della facoltà di scelta per le ostetriche libere professioniste di iscriversi alla gestione separata INPS, in luogo della gestione commercianti.

Al momento, la Federazione non ha ricevuto un riscontro definitivo, pur non potendo escludersi, sulla base dei contatti intercorsi e dell'attenzione alla problematica mostrata da parte dei

AVV. FRANCESCA SANI
AVV. FRANCESCA BARONCELLI POGGI
AVV. CAMILLA AMUNNI
AVV. ELEONORA VERDELLI
AVV. SILVIA PAPALINI

referenti dell'Ente con la quale è in corso l'interlocuzione, in un ripensamento interpretativo, come auspicato sia dalla Federazione che dalle iscritte coinvolte nel problema. Fino a tale momento, tuttavia, non si può che ribadire che l'indirizzo chiaro ed univoco dell'INPS è quello di individuare la Gestione Artigiani e Commercianti quale unica forma previdenziale riconosciuta alle ostetriche libero professioniste.

Va tuttavia, precisato, rispondendo al secondo quesito posto dalla Presidente dell'Ordine richiedente che la L. n. 249/1990 - legge che ha determinato lo scioglimento della Cassa previdenziale delle Ostetriche (ENPAO) e introdotto l'obbligo di iscrizione delle ostetriche libero professioniste all'Inps Gestione Commercianti – prevede al secondo comma dell'art. 1 che: “sono escluse dall'iscrizione alla predetta gestione le ostetriche iscritte ad altra forma di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.”

Sulla base di tale disposizione e precisazione normativa deve ritenersi che, qualora l'ostetrica eserciti in modo prevalente attività di lavoro dipendente con contratto di lavoro presso il SSN oppure presso altri enti privati e risulti, in quanto tale, iscritta alla Gestione INPS “Dipendenti”, non possa ritenersi tenuta ad iscriversi contemporaneamente alla gestione commercianti per l'esercizio in forma autonoma di attività extralavorativa avente carattere non continuativo e prevalente, e possa, dunque, essere assoggettata al regime della Gestione Separata.

A parere della scrivente, dunque, le Ostetriche dipendenti (in via prevalente e quindi per un orario almeno part time del 50 %) del SSN autorizzate dalla propria azienda a svolgere qualche ora di libera professione ai sensi del D.L. 30/03/2023, n. 34 pur dovendo procedere all'apertura della Partita Iva, non potendo fruire del regime delle “prestazioni occasionali”, non sono tenute ad iscriversi alla gestione commercianti, bensì alla gestione separata ove ricorrano i presupposti.

Stante le incertezze normative e del diverso modus operandi delle varie sedi territoriali si ritiene in ogni caso opportuno suggerire alle iscritte di rivolgersi ad un commercialista di loro fiducia che possa analizzare la situazione personale complessiva dell'ostetrica ed eventualmente rivolgersi preliminarmente alla sede territoriale INPS di competenza della professionista sottoponendo il quesito all'Ente tramite proprio cassetto previdenziale, onde evitare ogni possibile equivoco nella gestione individuale della posizione.

Anche tale tematica verrà discussa, nelle prossime occasioni di incontro con la Direzione INPS e sarà cura della Federazione, tenere tempestivamente aggiornate le iscritte, di ogni passaggio e/o novità concreta che dovesse risultare all'esito dell'interlocuzione in corso con l'ente previdenziale.

2. Sul quesito in merito alla compatibilità tra l'iscrizione all'Ordine della Professione di Ostetrica e l'esercizio di attività autonoma come professionista sportiva.

Con riferimento al secondo quesito la Presidente dell'ordine richiedente ha riportato la seguente richiesta di una iscritta: *“Ci è stato posto da un'Ostetrica, regolarmente iscritta a Codesto Ordine, che al momento non esercita la professione, né come dipendente ospedaliera, né come libera professionista. L'iscritta in questione è in possesso dell'abilitazione di istruttrice sportiva e ci chiede se è possibile per Lei aprire Partita Iva come professionista sportiva, ovvero se essere iscritte ad un*

AVV. FRANCESCA SANI
AVV. FRANCESCA BARONCELLI POGGI
AVV. CAMILLA AMUNNI
AVV. ELEONORA VERDELLI
AVV. SILVIA PAPALINI

ordine professionale determina l'incompatibilità con lo svolgimento di altra attività non riconducibili all'ordine di appartenenza.”

Per rispondere al quesito occorre premettere che l'iscrizione all'Ordine della Professione di Ostetrica, in assenza di esercizio, sia in forma autonoma che come dipendente pubblica o privata, dell'attività di Ostetrica, determina unicamente l'obbligo di rispettare il codice deontologico e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione medesima, ma non rende di per sé incompatibile l'esercizio di altre professioni.

Il Codice Deontologico, come noto, indica i principi e le regole che ogni ostetrica iscritta all'ordine deve osservare, nell'interesse esclusivo degli assistiti, ai fini del corretto esercizio della professione, ma anche principi generali ed etici di condotta che devono essere rispettati anche al di fuori dell'esercizio della professione intesa in senso stretto, al fine di rispettare la dignità e il decoro della Professione, la dignità e la libertà della persona promuovendone la consapevolezza in funzione dei valori etici, religiosi e culturali, nonché, delle condizioni sociali nella esclusiva salvaguardia della salute degli assistiti.

L'attività professionale diversa da quella ostetrica, eventualmente svolta da una iscritta, determinerà dunque incompatibilità con l'iscrizione, soltanto nelle ipotesi in cui la natura dell'attività svolta confligga con i principi etici e di condotta dell'Ostetrica, contenuti nel codice Deontologico.

A parere della scrivente, l'esercizio di un'attività quale libero professionista sportiva essendo strettamente connessa al tema della salute dell'individuo, in quanto la promozione dell'attività fisica rappresenta un obiettivo di salute fondamentale da realizzare per favorire l'adozione degli stili di vita salutari nella popolazione, persegue principi etici, sicuramente, condivisi con la professione di ostetrica e pertanto in alcun modo incompatibili con la professione.

Non si ritiene, dunque, che possano esservi almeno sulla carta motivi ostativi all'esercizio di tale attività in forma autonoma, o ragioni di incompatibilità con l'iscrizione all'Ordine, al quale comunque sulla base di quanto riportato nel quesito la richiedente non sarebbe obbligata, non esercitando l'attività di ostetrica.

Con osservanza,
Avv. Silvia Papalini



PAPALINI
SILVIA
ORDINE
DEGLI
AVVOCATI
DI FIRENZE
4.6 Avvocato
19.12.2024
14:50:58
GMT+01:00